Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

SULL' INAPPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA SULL'IMPORTAZIONE DI PELLICCE VIETATE.

Commento a Cassazione penale sez. fer. 28/07/2015 - dep. 06/08/2015 n. 34281

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

La condanna del Tribunale di Milano per importazione di pellicce vietate.
Con sentenza del 20 febbraio 2015 il Tribunale di Milano condannava alla pena di 8.000 euro di ammenda un commerciante per la violazione del D.Lgs. n. 275 del 2001, art. 5[1] per importazione di pellicce di animali di cui all'elenco dell'allegato I del Regolamento CEE nr. 3254/91, disponendo la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

---

[1] Nuove sanzioni penali in materia di importazione 1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, e' punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il ricorso in Cassazione e l'invocazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto

Il commerciante proponeva ricorso lamentando *in primis* una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poichè il capo di imputazione faceva riferimento alla fattispecie di importazione priva di certificazione e non anche quella di importazione da Paese non autorizzato per cui lo stesso era condannato.

Era inoltre invocata **l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta con il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28,** ritenendo insussistenti condizioni oggettive o soggettive preclusive del riconoscimento della predetta causa di non punibilità, essendo consistita la condotta in contestazione in un mero difetto documentale all'atto dell'importazione del pellame.

Sul reato di importazione di pellicce vietate.

Giova ribadire che il D.Lgs. n. 275 del 2001, art. 5 ai sensi di cui il commerciante era stato condannato in primo grado, prevede che "*Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato 1 e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato 2 e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato 2 e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito...*".

Sono dunque previste nel reato due condotte tipiche a seconda dello Stato di provenienza delle pellicce animali:

- ✓ se si tratta di uno Stato ricompreso tra quelli indicati nell'allegato alla Decisione nr. 98/596/CE del 14 ottobre 1998 della Commissione, occorrerà la prescritta, ma sottolinea la Cassazione anche valida, certificazione,
- ✓ mentre se si tratta di uno Stato diverso da quelli elencati nella Decisione di cui sopra il reato sarà consumato attraverso la mera introduzione nel territorio dello Stato dei predetti beni.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La condotta indicata dalla norma in entrambi i casi è quella della "*introduzione nel territorio nazionale*" e solo nella prima ipotesi per il perfezionamento del reato è necessaria anche l'assenza della richiesta valida certificazione.
Nel caso di specie, la condotta contestata all'imputato era quella di avere "*introdotto*" nel territorio nazionale "*senza la prescritta certificazione*" teli di pellicce ricucite di animali.
Emergeva infatti durante l'istruttoria che le pelli provenivano dalla Cina paese da cui possono essere importate (soltanto con certificazione valida) le pelli di Canis lupus, di Martes zibellina, di Mustela erminea e di Ondatra zibethicus, mentre costituisce reato la mera importazione delle pelli di animali di altra natura.
Nel caso in esame risultavano invece importate pelli di Ondatra zibethicus, per le quali occorreva la certificazione, nonchè pelli di Canis latrans (Coyote) per le quali il reato si perfezionava con la mera importazione.
Pertanto ragiona la Suprema Corte, '*il capo di imputazione - onnicomprensivo – era corretto per quanto riguarda le pelli di Ondatra zibethicus ed addirittura sovrabbondante per quanto concerne le pelli di Canis latrans (Coyote).Nella sentenza impugnata non si è quindi verificata alcuna mutazione della contestazione e tantomeno alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza essendo stato l'imputato posto in grado di difendersi su tutti gli elementi di fatto (correttamente e compiutamente contestati) in relazione ai quali si procedeva nei suoi confronti.*
Non sussiste infatti violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (Cass. Sez. 3, sent. n. 5463 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258975).

Sull'inapplicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto

Era poi invocata l'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto, come dedotto in premessa.
Sul punto il Collegio seppur rileva che anche in sede di legittimità è ipotizzabile il vaglio della possibile applicazione dell'istituto in questione in quanto "*La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata*" (Cass. Sez. 3, sent. n. 15449 del 08/04/2015, dep. 15/04/2015, Rv. 263308; Sez. 4, sent. n. 22381 del 17/04/2015, dep. 27/05/2015, Rv. 263496), **nel merito rigetta la richiesta** fornendo importanti criteri interpretativi della portata sostanziale dell'istituto in questione, che potranno certamente essere impiegati per casi analoghi inerenti le attività commerciali con animali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Nel caso di specie, la Cassazione ritiene infatti che a permettere di escludere la sussistenza di un fatto reato di "particolare" tenuità in relazione alla condotta dell'importazione di pellicce vietate vi siano :

- ✓ la quantità di pelli importate;
- ✓ il fatto che si tratti di importazioni avvenute in tempi diversi;
- ✓ e l'attività professionale svolta dall'imputato che certamente non poteva ignorare le prescrizioni normative poste alla base dell'importazione dei beni in contestazione;

In particolare, assai rilevante in relazione alla 'modalità della condotta' che porta ad escludere la tenuità del fatto ai sensi dell'art 131 bis c.p., la considerazione inerente la qualifica soggettiva dell'imputato che in qualità di commerciante di pelli secondo la Suprema Corte certamente non poteva ignorare le norme relative, mentre evidentemente le importazioni avvenute in tempi differenti portano ad escludere la sussistenza del requisito del 'comportamento non abituale'.

In ultimo, in relazione al requisito dell'esiguità del danno, secondo il Collegio rileva '*la quantità di pelli importate*', dunque l'entità della violazione da un punto di vista materiale, parametro che ben potrà essere applicato anche in caso di integrazione del delitto di maltrattamento ex art 544 ter c.p. in danno di una moltitudine di animali.

Carla Campanaro

Pubblicato il 10 ottobre 2015

Riportiamo in calce la sentenza della Cassazione in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

CASSAZIONE PENALE
Estremi

Autorità

Cassazione penale sez. fer.

Data:

28/07/2015 (ud. 28/07/2015 , dep.06/08/2015)

Numero:

34281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. VESSICCHELLI Maria - Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
Dott. ALMA M. M. - rel. Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sugli atti di impugnazione proposti da:
- A.F.V.M., nato a
(OMISSIS);
nonchè (in via incidentale) dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano;
avverso la sentenza n. 1794/2015 in data 20/2/2015 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, la sentenza e gli atti di impugnazione;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ALMA Marco Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito il difensore dell'imputato, **** , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 20/2/2015 il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha dichiarato A.F.V.M. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 275 del 2001, art. 5 limitatamente alle importazioni del 10/8/2010 e del 9/9/2010 di teli di pellicce ricucite di animali elencati nell'allegato I e succ. modif. del Regolamento CEE nr. 3254/91 e, concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di Euro 8.000,00 di ammenda. Pena sospesa e confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Con la stessa sentenza è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto limitatamente all'importazione del 12/2/2010 per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

Impugna con atto di "appello" avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:

1. Nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen..

Sulla premessa che l'art. 3 del Regolamento CE n. 3254/91 nel vietare l'importazione di pellame di talune specie di animali selvatici originarie di paesi che utilizzano per la cattura tagliole o altri metodi crudeli e che tale divieto è derogato nel caso in cui la merce provenga dai Paesi indicati nell'allegato alla decisione della Commissione CE n. 98/596/CE e sia accompagnato da apposita certificazione attestante l'uso di metodi non cruenti per la cattura di detti animali, rileva la difesa del ricorrente che l'imputato è stato chiamato a rispondere solo dell'addebito D.Lgs. n. 275 del 2001, ex art. 5 prima parte, atteso che il capo di imputazione fa riferimento alla fattispecie di importazione priva di certificazione e non anche quella di importazione da Paese non autorizzato. Per contro la pronuncia del Giudice di prime cure si sarebbe incentrata anche sulla seconda ipotesi di cui al D.Lgs. n. 275 del 2001, art. 5 il che avrebbe determinato una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza avendo il Tribunale condannato l'imputato per due episodi non oggetto di contestazione.

2. Carenza di motivazione con riferimento alla doglianza difensiva circa il difetto di contestazione.

Si duole la difesa del ricorrente dell'assenza di motivazione (anche grafica) circa la questione di cui al punto che precede così come sollevata in fase di discussione e riportata nelle conclusioni indicate anche nella sentenza stessa oltre che nel verbale di udienza.

3. Omessa motivazione circa la responsabilità penale.

Evidenzia la difesa del ricorrente che tutta la motivazione della sentenza impugnata è incentrata a dimostrare il dato inconferente dell'assenza di certificazione e non quello della importazione dei pellami da un Paese non legittimato il che incide sulla motivazione circa la penale responsabilità dell'imputato.

4. Applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta con il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che non risultano condizioni oggettive o soggettive preclusive del riconoscimento della predetta causa di non punibilità essendo consistita la condotta in contestazione in un mero difetto documentale all'atto dell'importazione del pellame.

Il Procuratore Generale ha, a sua volta, proposto "appello incidentale" avverso la predetta sentenza lamentando l'assenza di congrua motivazione circa la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche.

Con nota in data 14/5/2015 la Corte di Appello di Milano ha trasmesso gli atti per competenza a questa Corte Suprema essendo stati i gravami proposti avverso sentenza non appellabile ex art. 593 c.p.p., comma 3.

Diritto

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi di gravame così come formulati dalla difesa dell'imputato appaiono meritevoli di trattazione congiunta.
Il D.Lgs. n. 275 del 2001, art. 5 testualmente recita: "Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato 1 e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicceanimali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato 2 e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato 2 e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito...".
Come correttamente osservato nell'atto di gravame formulato dalla difesa, la fattispecie prevede sostanzialmente due condotte a seconda dello Stato di provenienza delle pellicce animali: se si tratta di uno Stato ricompreso tra quelli indicati nell'allegato alla Decisione nr. 98/596/CE del 14 ottobre 1998 della Commissione, occorrerà la prescritta (valida) certificazione, mentre se si tratta di uno Stato diverso da quelli elencati nella Decisione di cui sopra il reato si consumerà attraverso la mera introduzione nel territorio dello Stato dei predetti beni.
In sostanza, la condotta indicata dalla norma in entrambi i casi sarà quello della "introduzione nel territorio nazionale" e solo nella prima ipotesi occorrerà per il perfezionamento del reato anche l'assenza della richiesta valida certificazione.
Ciò premesso, va rilevato che la condotta contestata all'imputato (quale Amministratore Unico della società "ALBARELLO Federico S.r.l.") e riassunta nel capo di imputazione (così come integrato dall'allegato verbale di sequestro) è quella di avere "introdotto" nel territorio nazionale "senza la prescritta certificazione" teli di pellicce ricucite di animali meglio indicati in atti.
Pacifico - e non oggetto di contestazione - è tutti i beni oggetto di sequestro nel procedimento che qui ci occupa provenivano dalla Cina ed altrettanto pacifico sulla base della normativa sopra indicata è che possono essere importati dalla Cina (con certificazione) le pelli di Canis lupus, di Martes zibellina, di Mustela erminea e di Ondatra zibethicus, mentre costituisce reato la mera importazione delle pelli di animali di altra natura.
Ora nel caso in esame risultano importate pelli di Ondatra zibethicus, per le quali occorreva la certificazione, nonchè pelli di Canis latrans (Coyote) per le quali il reato si è perfezionato con la mera importazione.
Ne consegue che il capo di imputazione - onnicomprensivo - è corretto per quanto riguarda le pelli di Ondatra zibethicus ed addirittura sovrabbondante per quanto concerne le pelli di Canis latrans (Coyote).
Nella sentenza impugnata non si è quindi verificata alcuna mutazione della contestazione e tantomeno alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza essendo stato l'imputato posto in grado di difendersi su tutti gli elementi di fatto (correttamente e compiutamente contestati) in relazione ai quali si procedeva nei suoi confronti.
Non sussiste infatti violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (Cass. Sez. 3, sent. n. 5463 del 05/12/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258975).
Manifestamente infondata è quindi la doglianza formulata sul punto dalla difesa dell'imputato in presenza di una sentenza congruamente e logicamente motivata anche sulle questioni oggetto di contestazione in sede di giudizio.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Quanto, poi, alla prova di colpevolezza dell'imputato - tenuto conto che ci si trova in presenza di reato di natura contravvenzionale ed il cui elemento soggettivo può essere individuato anche nella colpa - va detto che anche in questo caso la sentenza (cfr. pag. 3) risulta essere stata adeguatamente motivata.

2. Quanto all'invocato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., sulla doverosa premessa che "La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata" (Cass. Sez. 3, sent. n. 15449 del 08/04/2015, dep. 15/04/2015, Rv. 263308; Sez. 4, sent. n. 22381 del 17/04/2015, dep. 27/05/2015, Rv. 263496) deve però essere evidenziato che nel caso in esame la quantità di pelli importate, il fatto che si tratti di importazioni avvenute in tempi diversi e l'attività professionale svolta dall'imputato che certamente non poteva ignorare le prescrizioni normative poste alla base dell'importazione dei beni in contestazione, beni all'evidenza destinati alla successiva messa in commercio, consente di escludere che ci si possa trovare in presenza di un fatto-reato di "particolare" tenuità.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

5. Quanto, infine, all'atto di gravame proposto dal Pubblico Ministero deve esserne dichiarata l'inammissibilità essendo lo stesso del tutto generico e quindi non rispettoso dei canoni di cui al combinato disposto degli art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. territoriale.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da A.F. V.M. e lo condanna al pagamento delle spese del procedimento nonchè della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)